

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 102/2021 - Cl. 1.7.5 del 17 giugno 2021.

Oggetto: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 63 DEL 16 APRILE 2021 (DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELLE GIUNTE, DEL COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI E DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19). (FP)

(omissis)

Vista la deliberazione n. 63 del 16 aprile 2021 (Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e del Consiglio delle autonomie locali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), con la quale l'Ufficio di Presidenza ha provveduto a definire la disciplina della ripresa in presenza delle sedute di aula e commissioni;

Visto in particolare l'articolo 9 dell'allegato A alla suddetta deliberazione, che definisce le modalità di presentazione degli emendamenti attraverso l'invio dei medesimi, da parte del primo firmatario, alle caselle di posta elettronica specificatamente individuate;

Ritenuto opportuno, al fine di introdurre maggiore uniformità nella metodologia di presentazione degli emendamenti e subemendamenti, provvedere a disciplinare le modalità di denominazione degli stessi;

Valutato inoltre opportuno, in casi particolari, al fine di rendere più rapida la modalità di gestione e visualizzazione degli emendamenti, stabilire che il Presidente del Consiglio regionale possa disporre che gli emendamenti e subemendamenti, in alternativa alle modalità di trasmissione tramite posta elettronica, vengano presentati tramite consegna di chiavetta USB e successivamente visualizzati su apposito disco condiviso dedicato;

L'Ufficio di Presidenza, *all'unanimità dei presenti*,

DELIBERA

1) di aggiungere, dopo il comma 3 dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 63 del 16 aprile 2021, i seguenti commi:

“3 bis. Ogni emendamento e subemendamento, redatto attraverso la specifica modulistica approvata dall'Ufficio di Presidenza, è salvato singolarmente su un file specifico, in formato pdf, ed assume la seguente denominazione:

- Per emendamenti riferiti a articoli già contenuti nel provvedimento:
Gruppo_articolo_comma_progressivonumerico.
- Per emendamenti che introducono articoli aggiuntivi:
Gruppo_artagg_argomento_progressivonumerico.

- Per i subemendamenti: Gruppo_subNumeroemendamento_articolo_progressivonumerico 3 ter. Il progressivo numerico che, nei casi di cui al comma 3 bis, è apposto al termine della denominazione degli emendamenti e subemendamenti deve essere, per ogni provvedimento, in sequenza crescente per ogni Gruppo, e in caso di trasmissioni successive è consequenziale all'ultimo numero progressivo dell'emendamento o subemendamento già oggetto di deposito.

3 quater. In casi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che gli emendamenti e subemendamenti, in difformità dalle modalità di cui ai commi 2 e 3, vengano depositati tramite consegna degli stessi su chiavetta USB, corredata da lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal primo firmatario degli emendamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento interno.

3 quinquies. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la visualizzazione degli emendamenti depositati, in alternativa alla pubblicazione degli stessi sulla apposita sezione della intranet consiliare, avvenga su apposito disco condiviso dedicato.”;

2) di sostituire, al comma 4 dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 63/2021, le parole “secondo le modalità di cui al comma 1” con le parole “secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 quater”;

3) di dare atto che il testo dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 63/2021, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione è il seguente:

“Art. 9 (*Presentazione degli emendamenti*)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e settore.commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

3 bis. Ogni emendamento e subemendamento, redatto attraverso la specifica modulistica approvata dall'Ufficio di Presidenza, è salvato singolarmente su un file specifico, in formato pdf, ed assume la seguente denominazione:

- Per emendamenti riferiti a articoli già contenuti nel provvedimento:
Gruppo_articolo_comma_progressivonumerico.
- Per emendamenti che introducono articoli aggiuntivi:
Gruppo_artagg_argomento_progressivonumerico.
- Per i subemendamenti: Gruppo_subNumeroemendamento_articolo_progressivonumerico

3 ter. Il progressivo numerico che, nei casi di cui al comma 3 bis, è apposto al termine della denominazione degli emendamenti e subemendamenti deve essere, per ogni provvedimento, in sequenza crescente per ogni Gruppo, e in caso di trasmissioni successive è consequenziale all'ultimo numero progressivo dell'emendamento o subemendamento già oggetto di deposito.

3 quater. In casi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che gli emendamenti e subemendamenti, in difformità dalle modalità di cui ai commi 2 e 3, vengano depositati tramite consegna degli stessi su chiavetta USB, corredata da lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal primo firmatario degli emendamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento interno.

3 quinquies. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la visualizzazione degli emendamenti depositati, in alternativa alla pubblicazione degli stessi sulla apposita sezione della intranet consiliare, avvenga su apposito disco condiviso dedicato.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 quater avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il presidente dichiara l'emendamento irricevibile.”.